

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3065

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZURLO, GALLONI, RENDE, TANTALO, RICCIO PIETRO,  
IOZZELLI, DE LEONARDIS, de MEO

Presentata il 28 giugno 1974

Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, si intende assecondare una tendenza ancora viva nelle nostre campagne, nonostante i nuovi fenomeni socio-economici e i nuovi problemi che oggi si pongono all'organizzazione delle aziende agricole. La tendenza è quella di divenire proprietario del fondo condotto, al fine di conseguire un maggior grado di sicurezza e di stabilità attraverso la proprietà e disporre liberamente del terreno per apportarvi i miglioramenti e le innovazioni produttive ritenuti opportuni ed utili. Si tratta di una tendenza abbastanza diffusa anche nei territori a suo tempo sottoposti alla riforma agraria e fra gli assegnatari delle terre espropriate, i quali si trovano in una posizione giuridica ibrida, in quanto, pur disponendo del possesso materiale del terreno, ne conseguono la proprietà al compimento del 30° anno.

È pur vero che è stata promulgata la legge 29 maggio 1967, n. 379, che consente il riscatto anticipato dei fondi, ma, per poter esercitare tale diritto, gli assegnatari debbono sostenere un rilevante onere finanziario dovendo corrispondere in unica soluzione il prezzo del fondo unitamente ai debiti nel frattempo contratti, ovvero assumere il pagamento delle somme dovute in dieci annualità, con rate gravose per il bilancio della famiglia coltiva-

trice. Infatti, a tutt'oggi un numero relativamente modesto di assegnatari si è avvalso della facoltà prevista dalla citata legge. In Puglia e Lucania, ad esempio, su oltre 31.000 assegnatari, soltanto 4.540 hanno chiesto di avvalersi del riscatto anticipato, ed una parte di questi successivamente vi ha rinunciato, dopo aver conosciuto l'importo da pagare.

Con la presente proposta di legge vengono contemplate le modalità di trasferimento della proprietà dei terreni, limitando il riservato dominio degli enti per un periodo di 15 anni, più che sufficiente per verificare le capacità professionali ed imprenditoriali degli assegnatari, ed anticipando la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice in modo da assecondare le aspirazioni dei coltivatori.

L'assegnatario divenuto proprietario consegue inoltre il vantaggio di poter direttamente rivolgersi agli istituti abilitati per il credito agrario di esercizio o di trasformazione, che gli enti attualmente non possono più concedere per mancanza di appositi finanziamenti.

La nuova normativa verrebbe ad incoraggiare quelle famiglie coltivatrici che sono rimaste insediate sui terreni, contenendo l'esodo dalle campagne.

Al fine poi di favorire il consolidamento del movimento cooperativo con contributi straordinari, già previsti dalla lettera e) dell'ar-

articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, sembra opportuno utilizzare le entrate di cui all'articolo 7 della stessa legge anche per la erogazione di contributi straordinari a quelle cooperative costituite in attuazione delle leggi di riforma fondiaria oltre il biennio di avviamento.

Particolare importanza riveste la parte fiscale della proposta di legge, in considerazione della recente normativa (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) che ha disciplinato le agevolazioni tributarie sopprimendo tutti i benefici fiscali vigenti a favore degli enti di sviluppo, di cui agli articoli 8 e 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. L'assoggettamento degli enti di sviluppo alle imposte ordinarie di registro comporterebbe un insostenibile onere finanziario che di fatto paralizzerebbe ogni loro attività in mancanza di adeguati e specifici finanziamenti.

Ciò non appare neppure equo rispetto al diverso trattamento praticato a favore sia della Cassa per il Mezzogiorno e sia della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per le quali le agevolazioni fiscali permangono, se si considera che gli enti di sviluppo hanno per finalità preminente proprio la formazione della proprietà contadina e la realizzazione di impianti industriali per la lavorazione dei prodotti agricoli.

Sembra infine opportuno escludere l'applicazione della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) sui trasferimenti di terreni ed immobili da parte degli enti di sviluppo a lavoratori manuali

della terra e ad organismi cooperativi, in attuazione delle leggi di riforma fondiaria.

Infatti non può parlarsi di « valore » là dove, come per le assegnazioni, trattasi di terreni che formano un patrimonio indisponibile sottratto alla commercialità, vincolato ad una specifica destinazione, il cui prezzo di assegnazione è fissato per legge (articolo 7 della legge 9 luglio 1957, n. 600) non con riferimento a criteri economici e remunerativi, ma a criteri sociali ed in relazione ad una quota parte delle spese di esproprio e delle opere di miglioramento.

L'imposta colpisce gli atti di trasferimento di natura privatistica e, pertanto, non può essere riferita agli atti che la pubblica amministrazione pone in essere per il perseguimento dei propri fini istituzionali, usando gli istituti giuridici che esulano dal diritto privato e si riallacciano alla sfera del diritto pubblico, come la giurisprudenza ha concordemente affermato (Cassazione S. U. del 25 maggio 1972 su ricorso 404/71 D'Ambruoso contro Ente sviluppo in Puglia e Lucania).

La proposta di legge, costituita da quattro articoli, tende quindi a favorire lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, ad agevolare il superamento delle difficoltà iniziali del movimento cooperativo facilitando la sua ulteriore crescita, e a sgravare gli enti di sviluppo di oneri tributari incompatibili con la loro natura di organismi pubblici e soprattutto con la loro precaria situazione finanziaria.

Pertanto la proposta di legge s'inquadra nell'azione politica diretta a rimuovere gli ostacoli che impediscono un effettivo decollo agricolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'assegnazione è fatta con contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con dominio riservato a favore dell'ente sino al quindicesimo anno.

Per i contratti di assegnazione già stipulati l'ente promuove la cancellazione del proprio riservato dominio dopo il quindicesimo anno dalla data di assegnazione.

Le somme dovute dall'assegnatario al quindicesimo anno e per il periodo successivo, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

I terreni trasferiti in proprietà dell'assegnatario per effetto della cancellazione del riservato dominio dell'ente sono soggetti ai vincoli, limitazioni e divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

La presente norma si applica anche per i terreni assegnati dall'Opera nazionale combattenti, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina e dagli enti di sviluppo ».

#### ART. 2.

Nel caso di vendita del fondo, sotto l'osservanza dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, da parte dell'assegnatario divenuto proprietario, questi dovrà provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e di ogni altro debito, in unica soluzione ovvero in 10 annualità, ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge.

#### ART. 3.

Le entrate di cui all'articolo 7 della legge 14 luglio 1967, n. 901, possono essere utilizzate anche ad integrare i fondi destinati alla erogazione di contributi straordinari a favore degli organismi cooperativi, promossi ed assistiti dagli enti e sezioni di riforma fondiaria, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 901.

#### ART. 4.

Le agevolazioni fiscali a favore degli enti di sviluppo disposte dagli articoli 8 e 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1979.

Gli atti concernenti l'acquisto di terreni per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina, gli atti di permuta e gli atti di assegnazione di terreni e fabbricati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.